

**ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N.  
300/1970 SISTEMA DI TIMBRATURA PER RICONOSCIMENTO INTEGRAZIONE  
SALARIALE PUNTO 2) VERBALE DI ACCORDO 08/02/2022**


In data 8/8/2022 presso la sede datoriale sono presenti:

- **la società pubblica Ge.S.I. S.r.l.** società controllata da Aler BS-CR-MN, corrente in Brescia, in via Creta 56/C (partita iva: 03546990171), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Pietro Bondoni, qui di seguito per brevità anche solo GESI e/o Parte Datoriale;
- **la FILCAMS CGIL BRESCIA**, corrente in Brescia, via Folonari n. 20 (codice fiscale: 98081900171) nelle persone degli RSA Aziendali, signori Carlo Bاليotto e Bruno Oliverio, qui assistiti dai signori Giuseppe Leone e Gaetano Ercolano qui di seguito per brevità anche Organizzazione Sindacale e/o la Parte Sindacale;

e cumulativamente "le Parti"

**premesso che:**

- 1) le Parti in data 08 febbraio 2022 hanno sottoscritto un verbale di accordo denominato "Addendum al Contratto Integrativo Aziendale" GeSI S.r.l. che al punto 2) prevede il riconoscimento di una integrazione stipendiale al personale che svolge servizio prolungato fuori del comune della sede legale, in particolare quanto sono superate le tre ore continue nell'arco delle 24 ore;
- 2) per il riconoscimento del trattamento economico richiamato al punto a) che precede, l'azienda ha manifestato la necessità di introdurre, in aggiunta a quello per la rilevazione della presenza giornaliera, un sistema di timbratura aggiuntivo da remoto, tramite apposita app denominata "iTerm" da installare su ciascun smartphone in dotazione al singolo lavoratore, dal quale può derivare anche la geolocalizzazione della posizione;
- 3) in data 8/8/2022 le parti, ai sensi e nel rispetto dell'art. 4 L. 300/70 hanno sottoscritto uno specifico accordo sindacale, che si intende qui integralmente richiamato, confermato e trascritto in ogni sua parte, che disciplina termini e limiti dell'applicazione richiamata al punto b) che precede;



**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente verbale di accordo;
- 2) le parti convengono che il singolo lavoratore non sarà tenuto alla timbratura della pausa pranzo, per la quale le parti convengono che sarà computata 1 (una) ora per ogni giornata di effettiva presenza.

\* \* \* \* \*

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

GeSI Servizi S.r.l.



Filcams Cgil Brescia

